

Bruxelles, 10 dicembre 2025  
(OR. en)

16678/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0124 (COD)**

---

---

**MI 1041  
ENT 277  
ENV 1367  
CHIMIE 150  
IND 603  
CONSOM 297  
SAN 828  
CODEC 2095**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004
----------	--

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 691 final.

---

All.: COM(2025) 691 final



Bruxelles, 9.12.2025  
COM(2025) 691 final

2023/0124 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento  
europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il  
regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004**

### 1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 217 – 2023/0124 COD):	28 aprile 2023.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	12 luglio 2023.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	27 febbraio 2024.
Data di trasmissione della proposta modificata:	n.d.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	8 dicembre 2025.

### 2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione è finalizzata alla semplificazione e modernizzazione delle norme vigenti relative ai detersivi e ai tensioattivi. I suoi obiettivi sono agevolare la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno e garantire un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente.

### 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 10 giugno 2025. La Commissione approva tale accordo, i cui punti principali sono riportati di seguito.

- Limiti relativi al tenore di fosforo. I colegislatori hanno convenuto che il fosforo è un elemento essenziale e che alla Commissione non dovrebbe essere conferita la facoltà di adeguarne i limiti al progresso tecnico e scientifico mediante un atto delegato. Entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di quanto segue: i) ridurre i limiti vigenti per i detersivi da bucato e i detersivi per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori e ii) introdurre nuovi limiti per altre categorie di prodotti. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa. Con il riesame completo del regolamento, che la Commissione dovrà eseguire entro sette anni dalla sua entrata in vigore, dovrebbe inoltre essere valutata la possibilità di una graduale eliminazione del fosforo. Ciò è accettabile per la Commissione.

- Biodegradabilità degli ingredienti. La Commissione dovrebbe stabilire, mediante un atto delegato che modifichi l'allegato I del regolamento, i criteri di biodegradabilità per: i) le pellicole utilizzate in capsule e polimeri detergenti in tali pellicole, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, e ii) altre sostanze organiche utilizzate in alta concentrazione, entro cinque anni. L'industria dovrebbe essere tenuta a rispettare i nuovi criteri entro sei anni dall'entrata in vigore per le capsule detergenti e otto anni per le sostanze organiche utilizzate in alta concentrazione. Con il riesame del regolamento dovrebbe essere esaminata la fattibilità dell'introduzione di norme sulla biodegradabilità delle sostanze organiche utilizzate in concentrazioni inferiori. Questo approccio globale è accettabile per la Commissione.
- Detergenti contenenti microrganismi. I legislatori hanno convenuto di sostituire alcune delle prescrizioni rigorose della proposta della Commissione con criteri generali di sicurezza. La Commissione dovrebbe mettere a punto, in un atto delegato che modifichi l'allegato II del regolamento, una metodologia di valutazione del rischio entro 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, che affronti tutti i rischi potenziali escludendo metodi di sperimentazione animale. Questo approccio è accettabile per la Commissione, in quanto garantisce un quadro giuridico più flessibile per i prodotti innovativi.
- Sperimentazione animale. I legislatori hanno convenuto di introdurre un divieto generale della sperimentazione animale per la dimostrazione della conformità al regolamento, consentendo però alla Commissione di autorizzare tali test, mediante una decisione di esecuzione, in casi eccezionali. Ciò è accettabile per la Commissione.
- Mandatari. I legislatori hanno convenuto di introdurre norme che estendano il mandato dei mandatari designati dai fabbricanti di paesi terzi a determinati controlli di conformità. Ciò è accettabile per la Commissione, in quanto rafforza la vigilanza del mercato.
- Oneri amministrativi. I legislatori hanno convenuto di distinguere tra tensioattivi resi disponibili ai fabbricanti di detergenti e tensioattivi resi disponibili direttamente agli utilizzatori finali, e di semplificare le norme relative ai primi. Dovrebbero inoltre essere realizzati passaporti digitali dei prodotti per modelli di prodotto, piuttosto che per ogni lotto dello stesso modello. Tali modifiche sono accettabili per la Commissione, in quanto riducono in misura notevole gli oneri amministrativi per gli operatori economici senza compromettere la tutela della salute umana o dell'ambiente.
- Schede degli ingredienti dei detergenti non pericolosi per la salute umana. I legislatori hanno convenuto che tali schede dovrebbero essere trasmesse ai centri nazionali antiveneni prima dell'immissione dei prodotti sul mercato, utilizzando un formato messo a punto dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire ulteriori dettagli sulle modalità di trasmissione delle schede tecniche mediante un atto delegato che modifichi l'allegato IV del regolamento. Ciò è accettabile per la Commissione, in quanto fa sì che il personale medico abbia accesso alle informazioni sui detergenti in caso di avvelenamento.

- Rinvio dell'applicazione. I colegislatori hanno convenuto di rinviare di 42 mesi l'applicazione del nuovo regolamento. Ciò è accettabile per la Commissione.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.